



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Il mancato esperimento dei cosiddetti "rimedi preventivi" non può pregiudicare il risarcimento del danno derivante dalla irragionevole durata dei processi (legge Pinto)

Una recentissima sentenza della Corte EDU del 25.2.2016 (AFFAIRE OLIVIERI ET AUTRES c. ITALIE - Requêtes nos 17708/12, 17717/12, 17729/12 et 22994/12) mette in discussione tutto il sistema dei rimedi preventivi, introdotto dalle modifiche alla c.d. legge Pinto nr. 89/01, apportate dalla legge di stabilità nr. 208/15, previsti quale presupposto per azionare i rimedi contro la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo nel suo complesso.

La vicenda di fatto ha riguardato un contenzioso azionato da un gruppo di lavoratori presso il TAR Campania per ottenere il pagamento di differenze retributive, la cui mancata definizione, nonostante il decorrere di ben diciotto anni, aveva, poi, prodotto ulteriori ricorsi ai sensi della cosiddetta legge Pinto per l'eccessiva durata del giudizio amministrativo.

Questi ultimi ricorsi venivano dichiarati inammissibili sia dalla Corte di Appello di Napoli, che dalla Cassazione **per la mancata previa presentazione dell'istanza di prelievo**, e cioè della domanda di fissazione con urgenza dell'udienza.

Alla fine, gli interessati si sono rivolti alla Corte di Strasburgo perché accertasse la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sin qui negato dalla giurisdizione Italiana.

La Corte EDU, nella sentenza che interessa, dopo una ricostruzione del sistema italiano di trattazione dei giudizi amministrativi, ha osservato che la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni di cui all'art. 35 della Convenzione EDU, espressione del principio di sussidiarietà, che impone di tutelare i diritti convenzionali anzitutto davanti ai giudici nazionali, e solo in seconda battuta a Strasburgo, si applica soltanto se il ricorso interno risulti disponibile e adeguato *à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique (...) susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès*: si tratta del consueto principio di effettività, che nella specie legittima l'esistenza di rimedi tesi all'accelerazione del processo solo se il risultato sia garantito in modo certo.

Al riguardo della mancata presentazione dell'istanza di prelievo, sul piano normativo, la Corte rileva che, sia prima che

FLASH nr. 13 – 2016

- Il mancato esperimento dei cosiddetti "rimedi preventivi" non può pregiudicare il risarcimento del danno derivante dalla irragionevole durata dei processi (legge Pinto)
- Concorso a 80 posti per vice Commissario della Polizia di Stato indetto con D. M. del 14 marzo 2016.
- Modalità di esercizio del diritto alle ferie
- Riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, per le prestazioni effettuate nel giorno destinato al riposo
- Il regime della reperibilità in caso di malattia
- Ricorso alla Corte dei Conti in materia pensionistica anche per il personale in servizio.



dopo l'emanazione del codice di procedura amministrativa del 2010, la proposizione dell'istanza di prelievo pur consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'urgenza della causa e di anticiparne la trattazione, derogando al criterio cronologico, non ha, tuttavia, effetti obbligatori, avendo il presidente del TAR una semplice facoltà e non l'obbligo di fissare la data dell'udienza.

Neppure sul piano pratico, per il quale il Governo italiano non ha saputo fornire elementi concreti, l'istanza di prelievo sembra avere effetti obbligatori, considerato che, in base a un'indagine empirica a campione su decisioni della Cassazione e dei TAR, risulta una estrema variabilità delle prassi e l'impossibilità di ottenere con certezza, mediante l'istanza di prelievo, un'anticipazione effettiva dell'udienza, sì che *"le résultat de cette demande est aléatoire"*, e la stessa differenza tra istanza di fissazione di udienza e istanza di prelievo finisce per sfumare.

Ne consegue che, non potendosi affermare (neppure dopo la modifica apportata dal d.lgs. 104/10) l'effettività del rimedio acceleratorio costituito dall'istanza di prelievo, **la sua mancata proposizione non appare idonea ad allungare il processo amministrativo e pertanto non costituisce ostacolo, sotto il profilo del mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, alla liquidazione dell'indennizzo per la sua eccessiva durata.**

Sulla base di tali conclusioni, la Corte EDU ha riconosciuto ai ricorrenti un indennizzo di € 22.000,00 pro capite, oltre ad accessori e a spese legali.

Orbene, se si considera che la legge di stabilità 208/15 ha esteso il sistema dei rimedi preventivi a tutti i giudizi, incidendo sulle scelte tattiche del difensore nel processo civile, senza tuttavia toccare le regole normative che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei processi, si può ben comprendere come la sentenza della CEDU, lungi dal riguardare la sola giustizia amministrativa, contenga enunciazioni a maggior ragione suscettibili di estendersi a tutti gli altri rimedi preventivi, caratterizzati da un'effettività certamente minore rispetto all'istanza di prelievo davanti al TAR.


Si pone, dunque con forza l'esigenza di un nuovo intervento legislativo per porre rimedio alla delegittimazione del sistema introdotto dalla legge di stabilità 208/15 con riferimento all'azionamento dei rimedi contro l'irragionevole durata dei processi.

La sentenza della CEDU è consultabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it



Il Tulps e le leggi complementari per la Polizia di Stato

Collana: I Codici Vigenti



Offerta

Prezzo riservato agli aderenti Siulp
euro 15,00 – spedizione gratuita

Come acquistare

Le prenotazioni possono essere fatte solo presso la segreteria provinciale SIULP di riferimento.

Termine per la raccolta delle prenotazioni:

15 luglio

Consegna a settembre

Concorso a 80 posti per vice Commissario della Polizia di Stato indetto con D. M. del 14 marzo 2016.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro dell'Interno e al Capo della Polizia al fine di chiedere di sospendere, nelle more della definizione del riordino delle carriere, ogni procedura concorsuale nel ruolo dei Commissari ordinari.

Signor Ministro, Signor Capo della Polizia,

con la presente sono costretto a richiedere la Loro cortese attenzione su una problematica che, se non affrontata in tempo, rischia di esplodere in modo incontrollato per i danni retributivi e previdenziali che si concretizzerebbero in capo alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori.

Con il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 successivo, è stato indetto un ulteriore concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

L'iniziativa dell'Amministrazione appare decisamente inopportuna almeno per due ordini di ragioni.

La prima è legata al fatto che è ancora in atto il confronto tra Amministrazione e Sindacati per l'attuazione della delega contenuta nella c.d. legge Madia dell'agosto 2015, concernente la riorganizzazione del comparto sicurezza ed il riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato.

Invero, poiché è ben noto come, proprio nel segmento direttivo e dirigenziale, si stiano riscontrando le maggiori difficoltà ad individuare soluzioni condivise, non si comprende come la volontà, più volte espressa dal Ministro e dai vertici dell'Amministrazione della P.S., di addivenire nel più breve tempo possibile alla definizione del "riordino", possa coniugarsi con una iniziativa che altera il quadro esistente rendendo ancora più laboriosa e complessa la ricerca di soluzioni per i futuri assetti, sul piano organizzativo e delle carriere del personale della Polizia di Stato, sia per la fase transitoria che per quella a regime.

Ma l'indizione di un nuovo concorso nel ruolo dei commissari appare sconveniente e fuori luogo anche e soprattutto in relazione alle sofferenze che, oggi, affliggono il personale a causa dei ritardi nella progressione interna, a partire dalla grave e preoccupante situazione delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, aggravata anche dalle inadempienze dell'Amministrazione che ha inopinatamente evitato di emanare gli atti relativi all'individuazione delle posizioni funzionali e delle modalità di impiego per ispettori superiori e sostituti commissari.

Infatti, la mancata attuazione del ruolo direttivo speciale ha prodotto iniziative sul piano del contenzioso, con conseguenti pronunce del giudice amministrativo che ha censurato il comportamento dell'Amministrazione stabilendo che essa non può comunque rimanere sine die inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge.

In ultimo, appare a dir poco stupefacente il fatto che, ancora oggi, nella situazione delineata ed in presenza delle conclamate esigenze di "spending review", si continui a bandire annualmente il concorso pubblico per il ruolo direttivo ordinario, nonostante l'attuale situazione degli organici registri la presenza di ben 2323 unità a fronte delle 1980 previste.

Appare evidente il tentativo dell'Amministrazione di occupare e sottrarre anche i milletrecento posti riservati al ruolo direttivo speciale disciplinato nel capo II del D.Lgs. 334/2000, segnatamente all'art. 14 e segg., 24 e 25, nonché nei DD.Lgs. 201/2001 e 477/2001 contenenti provvedimenti correttivi e integrativi del citato D.Lgs. 334/2000.

Per le sopra esposte ragioni, riteniamo urgente ed indifferibile congelare e sospendere, nelle more della definizione del riordino delle carriere, ogni procedura

concorsuale nel ruolo dei Commissari ordinari, attesa l'attuale eccedenza in organico e la necessità di ristabilire e preservare la quota di posti oggi riservati al ruolo direttivo speciale al fine di evitare che alla mancata chance si aggiunga anche un danno economico a livello retributivo e previdenziale.

Si tratta di una iniziativa indispensabile per evitare ulteriori contenziosi, assicurare il rispetto delle funzioni e della dignità professionale e non arrecare ulteriori danni, non solo agli Ispettori della Polizia di Stato, ma anche ai colleghi degli altri ruoli che vedrebbero diminuite le possibilità di ricollocazione nelle posizioni apicali del ruolo degli ispettori.

È evidente, alla luce di quanto premesso e dei termini perentori per l'impugnazione del concorso, che la presente iniziativa è volta a sollecitare le SS.LL. affinché, nell'alveo del principio di autotutela in capo alla Pubblica Amministrazione, si possa sospendere la procedura concorsuale indetta senza costringere il Sindacato ad adire al giudice competente per esercitare la tutela dei propri rappresentanti.

Certo della Loro attenzione e di un intervento risolutivo, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Modalità di esercizio del diritto alle ferie

Un nostro lettore ci scrive per sapere se l'amministrazione può collocare d'ufficio in congedo ordinario il dipendente. Nello specifico, egli afferma di aver chiesto l'interruzione di parte del congedo estivo richiesto in programmazione senza alcun riscontro favorevole.-

Per quel che concerne le modalità di esercizio del diritto alle ferie, spetta al datore di lavoro, secondo le norme contrattuali, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruito. Ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto (vedi anche Cassazione Civile – Sez. lavoro 21 febbraio 2001 nr.2569).

Anche la Giurisprudenza Amministrativa ha dettato una serie di principi con riferimento al lavoro pubblico.

I Giudici Amministrativi, in particolare, hanno evidenziato alcuni principi, argomentando in primo luogo che il lavoratore interessato, secondo buona fede e correttezza, ha l'onere di reagire immediatamente, anche in via stragiudiziale, avverso la statuizione della P.A. intesa a negare o a differire l'esercizio di tale suo diritto, invece di restare silente e proporre, a distanza di tempo, un'azione orientata a ottenerne il pagamento sostitutivo (Consiglio di Stato Sez. V 3 aprile 2000 nr. 1910); e in secondo luogo che, nel caso di mancata richiesta da parte del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (TAR Lazio Roma Sez. II bis Sentenza 02 luglio 2008 nr. 6350 e Consiglio di Stato Sezione V 30 giugno 1998 nr. 985), e che anzi, il superiore cui spetta l'autorizzazione alla concessione dei periodi di riposo ha il potere dovere di assegnare d'ufficio le ferie, eventualmente anche diffidando a usufruirne (Consiglio di Stato Sezione III 1 febbraio 2012 nr. 500).

Dai suindicati principi si evince che l'Amministrazione non è obbligata ad accogliere la richiesta di interruzione del congedo già concesso.

Riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, per le prestazioni effettuate nel giorno destinato al riposo

Alcuni colleghi ci scrivono per segnalarci una sentenza del 2015 (nr, 417/2015) con la quale il TAR Marche ha accolto il ricorso di un gruppo di carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Marche, i quali reclamano l'indennità di lavoro straordinario sin dall'anno 2002, per aver reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.

Secondo il citato Giudice Amministrativo "Detta indennità (di compensazione n.d.r.) ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale. Pertanto, poiché l'orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell'indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale.

I giudici del TAR Marche hanno, tuttavia, ignorato il contenuto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la quale ha disposto (con l'art. 1, comma 476) che "L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

Si tratta di una "interpretazione autentica" dei Decreti del presidente della Repubblica 170/07 relativo alle Forze di Polizia e 163/02 relativo alle Forze Armate, disponendo che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero.

Appare evidentemente che la citata sentenza, alla luce della novella normativa introdotta dal governo ad hoc per frenare questo tipo di contenzioso, appare una novità nonostante la stessa deve passare ancora al vaglio degli ulteriori gradi di giudizio che la potrebbero riformare.

In merito rammentiamo che l'argomento è stato già trattato su queste stesse pagine e precisamente nel nr. 43 del 2 novembre 2013 visionabile nella apposita sezione del nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it.

In merito occorre far presente che la 4 sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza nr. 2062 del 27 aprile 2015 ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 476 della L. 27 dicembre 2013 n. 147. Sulla predetta questione di legittimità costituzionale, si pronuncerà nell'udienza del 6 aprile 2016 la Corte Costituzionale.

Per il resto, stante la situazione dei ricorsi e l'eccezione di illegittimità costituzionale mossa dal Consiglio di Stato, parrebbe ovvio che alla luce del contenuto dell'art. 1, comma 476 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 diventano inutili le sentenze favorevoli emanate in precedenza dal Giudice Amministrativo nonché tutti i procedimenti avviati ed ancora sub iudice, con la conseguenza che, allo stato attuale, ulteriori contenziosi in materia sono superflui sino al pronunciamento della suprema Corte Costituzionale.

Delle decisioni della Suprema Corte ci riserviamo di riferire su queste pagine.

Il regime della reperibilità in caso di malattia

Ci scrive un nostro iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine al regime di reperibilità a seguito di malattia. Lo stesso assume di essere stato giudicato momentaneamente non idoneo al servizio dall'Ufficio Sanitario provinciale della propria questura, e di non aver presentato alcuna istanza né di congedo straordinario né di aspettativa poiché la segreteria del proprio ufficio gli ha detto che la stessa va compilata al termine del periodo di assenza dal servizio.

La pratica di non far produrre alcuna istanza durante il decorso della malattia oltre che contraria alla normativa potrebbe ingenerare equivoci ed esposizione a responsabilità del dipendente.

Nei casi in cui una malattia renda necessario un periodo di assenza dal lavoro per necessità di riposo medico o ricovero in luogo di cura occorre notiziare immediatamente il Capo dell'Ufficio e procedere col mezzo più rapido alla trasmissione all'ufficio della certificazione sanitaria unitamente all'istanza di congedo straordinario o eventualmente d'aspettativa.

Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 22 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, nr. 537, stabilisce che il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, possa essere collocato in aspettativa per infermità soltanto per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi. Il computo dei sette giorni va effettuato escludendo dallo stesso le giornate di festività previste ai sensi del vigente ordinamento, e i giorni di riposo settimanale ricadenti nel periodo di assenza dal servizio per malattia goduti dai dipendenti interessati. Quando la certificazione medica è redatta dal medico di famiglia essa integra a tutti gli effetti una certificazione medico legale con valore di piena prova.

Il Sanitario della Polizia di Stato è, tuttavia, tenuto a esprimere un giudizio di idoneità al servizio del dipendente nei casi previsti dalla normativa (es. collocamento in aspettativa o assenza per malattia per periodo superiore a trenta giorni).

Nel caso prospettato, è opportuno produrre immediatamente la richiesta di congedo straordinario e, a seguire, quella di aspettativa in riferimento ai giorni di convalescenza ottenuti con richiesta di essere avvisato in caso della visita di controllo relativa alla situazione di aspettativa.

Invero il regime dell'aspettativa è diverso da quello del congedo straordinario.

Ai sensi dell'articolo 61 ultimo comma del DPR 782 del 20 ottobre 1985, il dipendente impossibilitato ad assumere per motivi di salute ha l'obbligo di comunicare il recapito all'ufficio di appartenenza per l'eventuale visita fiscale e può anche fruire del riposo medico fuori sede.

Durante l'assenza dal servizio per infermità il dipendente ha l'obbligo di mantenere la reperibilità presso il domicilio indicato nella dichiarazione di inizio di malattia; la reperibilità presso il domicilio deve essere assicurata, nelle "fasce orarie" tra le ore 09 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 18 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi.

La comunicazione del recapito e il mantenimento della reperibilità sono finalizzati a consentire all'Amministrazione la visita fiscale.

Il diritto dell'Amministrazione a disporre i controlli fiscali è previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'articolo 61, comma 2, DPR 25 ottobre 1985, nr. 782, recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e, più in generale, alle visite di controllo previste dagli articoli 32 e 34 DPR 30 maggio 1957, nr. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3".

Al riguardo della richiesta di visita fiscale il nuovo comma 5 dell'articolo 55 septies,

applicabile anche al personale della Polizia civile, secondo l'interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni dispongano per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate "non lavorative" e, cioè, se debba farsi riferimento a un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerato che l'intento della previsione è quello di contrastare e prevenire l'assenteismo, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

Con circolare ministeriale nr. 333.AI9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli elementi di risposta forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla applicazione dell'articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, nr. 111) che ha introdotto modifiche all'art. 55 septies (commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo nr. 165/2001 in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato. Al riguardo, la circolare citata esplicita il contenuto del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla corretta interpretazione da attribuire alla norma che prevede l'obbligatorietà del controllo della malattia. A margine delle precisazioni fornite, la Ministeriale richiama integralmente la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane 333.AI9807.F.7/7281-2011, del 14 settembre 2011, la quale prevede che: "nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico..."

L'art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità.

La problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità riguardano:

- patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a);
- malattie per le quali già in precedenza l'Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).

Nei casi di malattia per causa di servizio riconosciuta occorre che l'Amministrazione sia in possesso della relativa documentazione formale. Al riguardo sarà opportuno che il dirigente dell'ufficio richieda e consulti gli atti matricolari. dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: in questo caso, l'Amministrazione ha già effettuato una verifica della prognosi mediante visita di controllo (comma 2).

Naturalmente, allorché il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni.

Nei periodi di aspettativa il dipendente è tenuto a indicare il luogo di dimora con l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni ai fini della visita di controllo. Poiché in relazione alla visita di controllo prevista in caso di aspettativa il dipendente, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia, nel denunciare la malattia può domandare all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo.

(altre norme di riferimento: articolo 52 DPR 24 aprile 1982, nr. 335; Artt. 1, 2 e 53 DPR 24 aprile 1982, nr. 337; Artt. 66, 68,70 e 71 DPR 10 gennaio 1957, nr. 3; Artt. 30-34 DPR 3 maggio 1957 nr. 686).

Ricorso alla Corte dei Conti in materia pensionistica anche per il personale in servizio

SIULP e studio legale Guerra ottengono una nuova, decisiva sentenza favorevole.

Ora è ufficiale: anche la terza sezione centrale d'appello della Corte dei Conti riconosce la competenza del giudice contabile per il personale in servizio. È una conferma importante, dopo quelle già ottenute tra il 2014 e 2015, che ribadisce la possibilità per il personale di Polizia ancora in attività di ricorrere non solo al TAR e al Presidente della Repubblica, ma anche alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto alla (futura) pensione privilegiata.

Rivolgersi alla Corte dei Conti, è bene ricordarlo, significa poter ottenere tutela effettiva dei propri diritti. La Corte, infatti, se ritiene fondato il ricorso, riesamina le infermità in rapporto alla storia di servizio dell'interessato; con la propria sentenza, se favorevole, annulla l'atto impugnato costringendo l'Amministrazione a emetterne direttamente uno nuovo in conformità alla propria decisione, senza necessità di acquisire altro parere del CVCS.

È dunque un risultato di grande portata per tutto il Comparto, nell'immediato e in prospettiva. Un risultato che consolida la via aperta negli ultimi anni dallo Studio Guerra e subito seguita con grande tempestività dal Siulp, che ha ora ottenuto questa decisiva sentenza a favore di un proprio iscritto.

GUERRA
Studio Legale Associato

Da oltre due anni lo studio legale GUERRA collabora con il SIULP conseguendo rilevanti risultati in materia di consulenza legale nel campo infortunistico e previdenziale in materia di:

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Da oltre sessant'anni lo Studio Guerra, con sede principale in Tolentino (MC) e operativa in diverse città, si occupa esclusivamente di tale materia e per i traguardi ottenuti è considerato un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale.

Collaborano con lo Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l'interessato anche alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria. Per tutte le informazioni consultare il sito www.siulp.it

Corso di preparazione al concorso pubblico per All. v. ispettore della P. di S.

**NON tralasciare nessuna opportunità:
cogli l'occasione al volo
per costruire il tuo futuro**

Il SIULP, in collaborazione con la Link Campus University, ha organizzato un corso di preparazione al concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con D.M. 17 dicembre 2015.



L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che, dall'interno o dall'esterno, aspirano a superare le prove della procedura concorsuale in discorso.

Il nostro scopo è quello di permettere, a costi veramente contenuti, di raggiungere efficaci standard di preparazione attraverso innovative piattaforme telematiche concepite per l'apprendimento a distanza, in modo da soddisfare anche le esigenze di chi, per problemi di lavoro, intenda seguirle in qualsiasi ora e da qualsiasi luogo si trovi.

Il corso completo, già sperimentato con successo, è composto da 3 fasi che permettono una completa preparazione a tutte le materie previste dal concorso per le prove scritte e orali.

Fase 1

- audio o video lezioni su tecniche di memorizzazione quiz per superare la prova preselettiva
- audio o video lezioni su impostazione e scaletta per la corretta redazione del tema con esempi concreti relativi all'interpretazione della normativa rilevante; tecniche di miglioramento della calligrafia; esempi di scrittura succinta e chiara
- audio o video lezioni sulle materie oggetto del concorso: diritto penale, procedura penale, principi costituzionali rilevanti nel diritto penale (materie necessarie anche ai fini della prova scritta), diritto civile, amministrativo, diritto costituzionale (circa 70/100 ore)
- invio di 8 tracce su questioni di maggiore interesse concorsuale con relativo svolgimento del tema
- assegnazione e correzione personalizzata di 1 tema: inviato via email, corretto analiticamente e accompagnato da una audio o video lezione con la spiegazione per la corretta impostazione dell'elaborato oltre che da un elaborato svolto correttamente sulla questione
- Esercizi di memorizzazione attraverso una App per smartphone con banca dati che conterrà i 5000 quiz ufficiali

Fase 2 (a scelta del candidato)

- assegnazione e correzione personalizzata di 4 temi con invio del miglior elaborato svolto per ogni tema accompagnato da una audio o video lezione con la spiegazione per la corretta impostazione dell'elaborato
- invio di 15 tracce su questioni di maggiore interesse concorsuale con relativo svolgimento del tema
- invio di audio o video lezioni sulle materie oggetto della prova scritta (diritto penale, procedura penale, principi costituzionali rilevanti nel diritto penale) con esempi di redazione di temi sulle questioni di maggiore interesse concorsuale

Fase 3

Coloro che hanno partecipato con successo alle prime due fasi riceveranno gratuitamente:

- una lezione frontale per la preparazione della prova orale
- una simulazione della prova orale via skype

DOCENTI

Avvocati con esperienza nell'insegnamento universitario - dottorandi di ricerca in materie giuridiche- e nella preparazione dei concorsi pubblici, procuratori dello Stato.

A scelta del candidato: è possibile iscriversi anche ad una sola fase.

COSTO

- Fase 1 € 200 Iva inclusa
- Fase 2 € 300 Iva inclusa
- Fase 3 Gratuita

L'inizio del corso è previsto per la fine del mese di gennaio.

Per info:

scrivere a corsopolizia@libero.it

telefonare al nr. 3281843655 dalle 18.00 alle 20.00

Corso di preparazione concorso Commissario di Polizia 2016

Il corso è erogato attraverso una piattaforma studiata per l'apprendimento a distanza e fornisce una preparazione completa per affrontare le prove concorsuali.

Il corso dura circa quattro mesi e si articola come segue:

- Verranno assegnati 8 temi con tracce sulle tematiche a maggiore probabilità di assegnazione al concorso. I temi saranno corretti analiticamente ed in modo personalizzato in prima persona dal docente.
- Si terranno 90 lezioni : 40 lezioni in materia di diritto penale (con riferimenti anche al diritto processuale penale) e 50 lezioni in materia di diritto amministrativo (con riferimento anche al diritto costituzionale e alla legislazione in materia di pubblica sicurezza). Le lezioni, che tenderanno a coprire gli argomenti di maggiore rilevanza e complessità del programma di studio, saranno di carattere teorico pratico con analisi delle possibili modalità di stesura di un tema d'esame sull'argomento ed analisi di tutte le questioni giurisprudenziali connesse all'istituto analizzato. Le lezioni in formato audio/video saranno inviate via mail.
- Sarà inviata una dispensa contenente la giurisprudenza e gli articoli di dottrina che sono stati oggetto di trattazione e degli esempi di temi correttamente svolti.



DOCENTI: avvocati con esperienza di docenza universitaria e nella preparazione dei concorsi pubblici, procuratori dello Stato, magistrati.

CORREZIONE DEGLI ELABORATI REALMENTE PERSONALIZZATA: Ogni elaborato assegnato verrà corretto realmente, in ogni sua parte, esclusivamente dal docente e non da terze persone. Ogni elaborato recherà, a margine ed in calce, un giudizio scritto ed un voto numerico, il tutto sottoscritto dal docente responsabile.

NUMERO CHIUSO: si prevede un numero massimo di 30 partecipanti.

Le lezioni saranno fruibili esclusivamente online comodamente da casa e verranno inviate in formato audio accessibili mediante la piattaforma della scuola.

COSTO: 400 euro iva inclusa

Chi è interessato ad ottenere 30 temi corretti analiticamente (in luogo di 8) può richiederlo espressamente al prezzo di euro 550 iva inclusa.

Per ogni informazione scrivere a: corsopolizia@libero.it

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07501791003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (ex SING), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informativa Europea di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimpetimento finanziario, nel collocamento di vari prodotti Cassini del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personalizzato presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Abn-Amro S.p.A., Acanto S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compass S.p.A., Bk. Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale attività svolgono i diritti contrattuali e titoli di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.